



## RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

### **DISEGNO DI LEGGE N. 45**

Scelto come testo base

<<Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>

### **e sulle proposte di legge abbinate**

- 9** <<Ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza>>
- 23** <<Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza ed istituzione dell'Osservatorio sulla sicurezza>>
- 42** <<Disposizioni in materia di politiche di sicurezza, istituzione e ordinamento del corpo regionale di polizia locale>>

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 1.1)

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di sicurezza e ordine pubblico, l'esercizio delle funzioni di polizia locale e detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale.
2. Al fine di assicurare un efficace ed omogeneo espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale, la presente legge definisce in particolare gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province e delle loro forme associative ed individua i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori di polizia locale.
3. La presente legge definisce gli interventi regionali diretti allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e gli ulteriori strumenti dei quali gli enti locali si possono avvalere per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana e territoriale.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 1.2)

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza sociale, urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della civile convivenza favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
2. Sostituire <<del personale>> con <<degli operatori>>.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della civile convivenza, del senso civico, della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e di infrazione delle regole del vivere secondo i principi del surrichiamato senso civico di appartenenza alla comunità regionale.
4. La Regione e gli Enti locali, anche in concorso tra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza sociale, urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e

nel territorio regionale.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 1.3)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di polizia locale e, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale.>>.

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 1.3.1)

1. Al comma 1, dopo le parole: <<svolgimento della vita civile>> aggiungere le parole: <<e sociale>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: <<sicurezza sul territorio regionale>> aggiungere le seguenti: <<e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni,>>.

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 1.4)

Al comma 3 aggiungere al termine le parole:

<<in supporto e attuazione di quanto coordinato dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza nella sua responsabilità politica e generale in capo al Prefetto e tecnica in capo al Questore.>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 1.5)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<La Regione concorre con gli enti locali alla realizzazione di politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgersi di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nel territorio regionale>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.1)

Riscrivere la lettera a) come segue:

<<a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali degli enti locali per la sicurezza sociale e urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 2.2)

Alla lettera a) del comma 1 dopo la parola <<promuove>> inserire le parole: <<nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 2.2.1)

Al punto c) del comma 1 dopo la parola <<operativa>> inserire le parole: <<promuove l'associazionismo tra enti locali>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.2.2)

Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola <<promuove>> inserire le seguenti: <<, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto,>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 3.1)

L'articolo 3 è soppresso.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 3.2)

L'articolo 3 è soppresso.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.3)

L'articolo 3 é modificato come segue:

1. identico.

2. identico.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2., l'amministrazione regionale si avvale di dati e relazioni forniti dai quattro Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e di dati e relazioni forniti dagli enti locali, dai comandanti o dai responsabili dei servizi di polizia locale. Gli enti locali sono tenuti a mettere a disposizione dell'osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.

4. Sulla base delle modalità stabilite al comma 3., l'Osservatorio può svolgere, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. L'Osservatorio, in particolare, si occupa:

Da a) a i) identico.

5. identico.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 3.3.1)

Al comma 2 i punti b) e c) sono soppressi.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 3.4)

Al comma 3 le parole da <<Gli enti locali>> fino a <<sicurezza>> sono soppresse.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 3.5)

Al comma 4 le parole <<di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni>> sono soppresse.

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 3.6)

Al comma 4, i punti c), d) sono così riformulati:

<<c) "dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di pericolosità sociale, in relazione ai luoghi in relazione al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti all'uso di sostanze alcoliche;"

d) "al miglioramento o all'integrazione del controllo del territorio in relazione ai fenomeni di reati contro il patrimonio;">>

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 3.7)

La lettera e) del comma 4 è soppressa.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 3.8)

La lettera f) del comma 4 è soppressa.

PEDICINI, MARIN, GALASSO, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 3.8.1)

1. La lettera i), del comma 4 dell'articolo 3, è sostituita dalla seguente:

<<i) di presentare alla Giunta regionale annuale sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.>>.

2. Il comma 5 è soppresso.

3. Dopo la lettera b), al comma 6 dell'articolo 3, sono aggiunte le seguenti:

<<b bis) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;

b ter) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;>>.

4. Alla lettera g) del comma 6 dell'articolo 3, la parola <<quattro>> è sostituita seguente <<sei>>.

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 3.9)

Al comma 11, è aggiunto al termine il seguente periodo:

<<Non rientrano nelle competenze dell'Osservatorio deliberazioni e atti che contrastino con le determinazioni dei comitati per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica>>.

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 3.10)

Al comma 11, è aggiunto al termine il seguente periodo:

<<Le deliberazioni e gli atti dell'Osservatorio sono tempestivamente comunicati ai Prefetti e ai Questori della regione.>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 4.1)  
L'articolo 4 è soppresso.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT  
Emendamento modificativo (pagina 4.2)  
Il titolo dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

<<Art. 4  
(Progetti in materia di sicurezza)>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 4.3)  
L'articolo 4 é modificato come segue:  
<<1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza, il Consiglio delle Autonomie Locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:  
a) identica;  
b) identica;  
c) identica;  
d) identica;  
e) identica;  
f) identica;  
2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1. lettera d), possono prevedere i seguenti interventi:  
a) potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza su edifici pubblici per il controllo del territorio ed inoltre, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato;  
b) identica;  
c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei servizi di polizia locale;  
d) identica;  
e) soppressa;  
f) identica;  
g) identica,  
h) identica;  
3. identico.  
4. identico.>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT  
Emendamento modificativo (pagina 4.2)  
Al comma 1 la parola <<sentito>> è sostituito con le parole <<d'intesa>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.5)

Al comma 1 dell'articolo 4, le parole <<sentito il>> sono sostituite con le seguenti: <<d'intesa con il>>.

IACOP, BAIUTTI, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 4.6)

La lettera e) del comma 2 è soppressa.

KOCIJANČIČ, PUSTETTO

Emendamento modificativo (pagina 4.6.0.1)

La lettera e) del comma 2 è soppressa.

IACOP, BAIUTTI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 4.6.1 (pagina 4.6.0.2)

a) Al comma 2 lettera e) dopo le parole <<abitazioni private>> aggiungere le parole <<di cittadini residenti in uno dei comuni della regione da almeno 15 anni, nonché>>;

b) al comma 2 lettera e) dopo le parole <<abitazioni private>> aggiungere le parole <<di cittadini con ISEE non superiore a euro 20.000,00, nonché>>.

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 4.6.1)

1. Alla lettera a), del comma 2 dell'articolo 4, le parole <<ed inoltre, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato>> sono soppresse.

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

<<e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private, edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale;>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento soppressivo (pagina 5.1)

Sopprimere l'articolo.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 5.2)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 5.3)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.4)

Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente:

1. A tale scopo la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni tra i Comuni, i singoli soggetti in possesso dei requisiti richiesti e le associazioni finalizzate all'impiego di volontari per la sicurezza.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'impiego dei volontari e delle associazioni di volontariato, inseriti in appositi elenchi tenuti ed aggiornati a cura dei prefetti, che verificano anche il possesso dei requisiti necessari previsti ai sensi del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, comma 6., é gestito sotto la vigilanza e la diretta responsabilità del comandante o del responsabile del servizio di polizia locale ed è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata esclusivamente a fornire assistenza alla cittadinanza in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi, organizzati dalla Regione, sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. I prefetti sono incaricati della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi regionale e comunali come disciplinato dal regolamento di cui al comma 4.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa, le dotazioni e l'abbigliamento di cui al comma 4. sono a carico dei singoli volontari e delle associazioni, senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

KOCIJANČIČ, PUSTETTO

Emendamento modificativo (pagina 5.4.1)

Sopprimere il comma 6.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.5)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l'impiego di volontari per la sicurezza nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia.>>.

IACOP, LUPIERI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 5.5.0.1 (pagina 5.5.0.0.1)

Al comma 1, sostituire le parole <<il rispetto della legalità>> con le parole: <<la cultura della legalità>>.

IACOP, TRAVANUT

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 5.5.0.1 (pagina 5.5.0.0.2)

Al comma 1, dopo la parola <<legalità>> aggiungere le seguenti: <<in un quadro di convivenza, cultura della tolleranza e della partecipazione civile.>>.

IACOP, DELLA MEA

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 5.5.0.1 (pagina 5.5.0.0.3)

Al comma 1, dopo la parola <<legalità>> aggiungere le seguenti <<convivenza civile e ordinata>>.



## IACOP, CODEGA

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 5.5.0.1 (pagina 5.5.0.0.4)

Al comma 1, dopo la parola <<promuove>> aggiungere le seguenti: <<e sostiene finanziariamente>>.

## IACOP, BAIUTTI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 5.5.0.1 (pagina 5.5.0.0.5)

Al comma 1, dopo la parola <<Comuni>> aggiungere la seguente: <<Province>>.

## IACOP, BRUSSA

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 5.5.0.1 (pagina 5.5.0.0.6)

Al comma 1, dopo la parola <<volontari>> aggiungere le seguenti: <<La Giunta regionale, sentita la commissione competente e il Consiglio delle Autonomie, delibera un regolamento che definisce gli ambiti e i criteri di suddette convenzioni>>.

## IACOP, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.5.0.1)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Al fine di promuovere il rispetto della legalità, la regione promuove l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, nel rispetto dei principi delle leggi statali e regionali in materia. A tale scopo la Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni tra i Comuni e le associazioni di volontari.>>.

## GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 5.5.1 (pagina 5.5.0.2)

Al punto 1, sostituire la frase finale: <<L'impiego dei volontari ... Comuni ed associazioni>> con la seguente: <<L'operatività delle associazioni è subordinata alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.>>.

## PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 5.5.1)

1 Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia. L'impiego dei volontari per la sicurezza è subordinato alla stipula di apposite convenzioni tra Comuni ed associazioni.>>.

2. Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<<6 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Volontariato di Protezione civile di cui alla legge regionale n. 64/1986.>>.

## CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.6)

Al comma 2, sopprimere le parole <<delle associazioni di volontariato e>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento soppressivo (pagina 6.1)

Sopprimere l'articolo.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 6.2)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 6.3)

Sopprimere l'articolo.

IACOP, Relatore di minoranza

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 6.3.0.1 (pagina 6.3.0.0.1)

Al comma 1, sostituire le parole <<agli enti locali>> con le parole <<al Comune di Chiusaforte>>.

**NDR:** All'emendamento di pagina 6.3.0.1 sono stati presentati 219 subemendamenti (dal n. 6.3.0.0.1 al n. 6.3.0.0.219) il cui contenuto è identico a quello del subemendamento di pagina 6.3.0.0.1 salvo che per la parola "Chiusaforte" che viene, rispettivamente, sostituita dalle seguenti:

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Andreis, Aquileia, Arba, Arta terme, Artegna, Arzene, Attimis, Aviano, Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Barcis, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Bordano, Brugnera, Budoia, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Caneva, Capriva del Friuli, Carlino, Casarsa della delizia, Cassacco, Castelnovo del Friuli, Castions di strada, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cervineto, Cervignano del Friuli, Chions, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Cordenons, Cordovado, Cormons, Corno di Rosazzo, Coseano, Degnano, Doberdo' del Lago, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Duino-Aurisina, Enemonzo, Erto e Casso, Faedis, Fagagna, Fanna, Farra d'Isonzo, Fiume Veneto, Fiumicello, Flaibano, Fogliano Redipuglia, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Grimacco, La tisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Maniago, Manzano, Marano Lagunare, Mariano del Friuli, Martignacco, Medea, Medino, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Monfalcone, Monrupino, Montenars, Montebelluna, Morato, Morsano al Tagliamento, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Muggia, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Pasiano di Pordenone, Paularo, Pavia di Udine, Pinzano al Tagliamento, Pocenia, Polcenigo, Pontebba, Porcia, Pordenone, Corpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prata di Pordenone, Prato Carnico, Pravisdomini, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Roiale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Roveredo in Piano, Ruda, Sacile, Sagrato, San Canzian d'Isonzo, San Daniele del Friuli, San Dorligo della Valle, San Floriano del Collio, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San

Lorenzo Isontino, San Martino al Tagliamento, San Pier d'Isonzo, San Pietro al Natisone, San Quirino, San Vito al Tagliamento, San Vito al Torre, San Vito di Magagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Savogna d'Isonzo, Sedegliano, Sequals, Sesto al Reghena, Sgonico, Socchieve, Spilimbergo, Staranzano, Stregna, Sutrio, Tarpana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesto, Treppo Carnico, Treppo Grande, Trigesimo, Trieste, Trivignano Udinese, Turriaco, Udine, Vajont, Valvasone, Varmo, Tenzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Villesse, Visco, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Zuglio.

#### IACOP, TESINI

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 6.3.0.1 (pagina 6.3.0.0.1)

Al comma 1, dopo le parole <<enti locali>>, aggiungere le parole <<e sostiene finanziariamente>>.

#### IACOP, TRAVANUT

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 6.3.0.1 (pagina 6.3.0.0.2)

Al comma 1, dopo la parola <<avvalersi>>, aggiungere le parole <<solo in caso di necessità e urgenza>>.

#### IACOP, MARSILIO

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 6.3.0.1 (pagina 6.3.0.0.3)

Al comma 1, dopo la parola <<privata>>, aggiungere le parole <<con funzioni ausiliarie e prive di autonomia>>.

#### IACOP, MENIS

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 6.3.0.1 (pagina 6.3.0.0.4)

Al comma 1, sopprimere la parola <<tutela>>.

#### IACOP, MENOSSO

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 6.3.0.1 (pagina 6.3.0.0.5)

Al comma 1, dopo le parole <<patrimonio pubblico>>, aggiungere le parole: <<La Giunta regionale, sentita la commissione competente e il Consiglio delle Autonomie, delibera un regolamento che definisce gli ambiti e i criteri di suddette convenzioni>>.

#### IACOP, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 6.3.0.1)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali, la possibilità di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di guardie giurate al fine di tutela e sorveglianza del patrimonio pubblico.>>.

#### PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 6.3.1)

1. Sopprimere la lettera a) del comma 2.
2. Sopprimere la lettera e) del comma 2.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT  
Emendamento soppressivo (pagina 6.4)  
Sopprimere la lettera a) del comma 2.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT  
Emendamento soppressivo (pagina 6.5)  
Sopprimere la lettera d) del comma 2.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT  
Emendamento soppressivo (pagina 6.6)  
Sopprimere la lettera e) del comma 2.

BAIUTTI, IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT  
Emendamento soppressivo (pagina 7.1)  
Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 7.2)  
Sopprimere l'articolo.

IACOP, GEROLIN  
Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 7.2.0.1 (pagina 7.2.0.0.1)  
Al comma 1, sopprimere le parole <<e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)>>.

IACOP, BRANDOLIN  
Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 7.2.0.1 (pagina 7.2.0.0.2)  
Al comma 1, dopo le parole <<(Per lo sviluppo dei distretti industriali)>> aggiungere le parole: <<ove non siano coperte da polizza assicurativa per atti criminosi>>.

GALASSO, PEDICINI, SASCO, RAZZINI, ASQUINI, FERONE  
Emendamento modificativo (pagina 7.2.0.1)  
1. Al comma 1, sostituire le parole <<La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali),>> con le seguenti: <<La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese agricole, artigianali, commerciali, turistiche e dei servizi e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali),>>.

IACOP, BAIUTTI  
Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 7.2.0.2 (pagina 7.2.0.1.1)  
Al comma 1, dopo le parole <<coperti da polizza assicurativa>>, aggiungere le seguenti parole: <<e dei furti di ortaggi e di piccoli animali da cortile, se non in quantitativi significativi>>.

**IACOP, MENOSSO**

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 7.2.1 (pagina 7.2.0.1.2)

Al comma 4, dopo la parola <<determina>>, aggiungere le parole <<sentiti la commissione competente e il Consiglio delle autonomie>>.

**IACOP, TRAVANUT**

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 7.2.1 (pagina 7.2.0.1.3)

Al comma 4, dopo la parola <<determina>>, aggiungere le parole <<sentita la commissione competente>>.

**IACOP, ZVECH**

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 7.2.1 (pagina 7.2.0.1.4)

Al comma 4, dopo la parola <<determina>>, aggiungere le parole <<sentito il Consiglio delle autonomie>>.

**IACOP, BAIUTTI**

Emendamento modificativo (pagina 7.2.0.2)

Al comma 1, dopo le parole <<a seguito di atti criminosi>>, aggiungere le parole <<con esclusione di quelli coperti da polizza assicurativa>>.

**GIUNTA REGIONALE**

Emendamento modificativo (pagina 7.2.1)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<La Giunta regionale, nell'ambito delle deliberazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, determina i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, le modalità di presentazione degli stessi e i limiti del contributo finanziario della Regione a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo e provvede al riparto delle risorse da assegnare.>>.

**IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT**

Emendamento modificativo (pagina 8.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 8

*(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

1. I comuni e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i comuni istituiscono apposite strutture di polizia municipale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. Gli operatori addetti alle strutture di polizia municipale provvedono allo svolgimento delle funzioni di polizia locale e, in particolare:
  - a) esercitano le funzioni di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;

- b) esercitano le funzioni di polizia annonaria e commerciale, di controllo in materia urbanistico – edilizia e di tutela dell'ambiente;
  - c) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
  - d) prestano servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
  - e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
  - f) supportano le attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
  - g) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
  - h) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
  - i) collaborano alle operazioni di protezione civile di competenza del comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
4. Per i compiti specifici, oltre a quelli ausiliari, di controllo del territorio, non espressamente indicati nel comma 3, gli operatori addetti alle strutture di polizia municipale sono coadiuvati dalle figure già istituite nella pubblica amministrazione.
5. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di loro competenza, possono istituire i corpi o i servizi di polizia provinciale. Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le province provvedono, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di:
- a) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
  - b) polizia ambientale;
  - c) vigilanza in materia ittico-venatoria e di protezione e tutela della fauna.
6. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni della presente legge, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente.>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 8.2)

<<Art. 8  
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. I comuni e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i comuni istituiscono apposite strutture di polizia comunale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. Gli operatori di polizia comunale provvedono allo svolgimento delle funzioni di polizia locale ed in particolare:
  - a) esercitano funzioni di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti;
  - b) esercitano le funzioni di polizia annonaria e commerciale, di controllo in materia urbanistica ed edilizia e di tutela dell'ambiente;
  - c) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;

- d) prestano servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di soccorsi necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
  - e) supportano le attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
  - f) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
  - g) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti e dei contenuti derivanti da protocollo sulla sicurezza stipulati tra Stato e Regione;
  - h) collaborano alle operazioni di protezione civile di competenza del comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
4. Le provincie, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di loro competenza, possono istituire i corpi o i servizi di polizia provinciale. Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le provincie provvedono, in particolare, allo svolgimento delle funzioni di:
- a) polizia stradale ai sensi della normativa vigente;
  - b) polizia ambientale;
  - c) vigilanza in materia ittica – venatoria e di protezione e tutela della fauna.
5. Agli enti locali diversi da comuni e provincie si applicano le disposizioni della presente legge, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente.>>

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 8.3)

1. Sostituire la lettera d) del comma 3 con la seguente:

<<d) Collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 64/1986>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento soppressivo (pagina 9.1)

Sopprimere l'articolo.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 9.2)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 9.3)

Sopprimere l'articolo.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 9.4)

Al comma 1, sopprimere le parole da <<comunque>> fino a <<interesse>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.1)

Modificare il comma 1. come segue:

<<1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, I comuni e le province istituiscono, anche in forma associata, i corpi o i servizi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento, in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa avendo cura di considerare anche il criterio dell'economicità dei servizi.>>

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 10.1.0.1)

1. Al comma 4, sostituire la parola <<abitanti>> con la seguente: <<residenti>>.
2. Al numero 3) della lettera b), comma 5, sostituire la parola <<diciotto>> con la parola <<sedici>>.
3. Al comma 6, sopprimere le parole <<o del Servizio>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 10.1.1)

Al comma 5, dopo la parola <<disciplinano>>, inserire le parole: <<con apposito regolamento>>.

CORAZZA, ALUNNI BARBAROSSA

Subemendamento modificativo (pagina 10.1.2)

1. Al punto 2) della lettera b) del comma 5, sostituire la cifra <<30>> con la seguente: <<35>>.
2. Al punto 3) della lettera b) del comma 5, sostituire la cifra <<31>> con la seguente: <<36>>.
3. Al punto 4) della lettera b) del comma 5, sostituire la parola <<ventiquattro>> con la seguente: <<venti>>.

CORAZZA, ALUNNI BARBAROSSA

Subemendamento modificativo (pagina 10.1.3)

1. Al punto 2) della lettera b) del comma 5, sostituire la cifra <<30>> con la seguente: <<39>>.
2. Al punto 3) della lettera b) del comma 5, sostituire la cifra <<31>> con la seguente: <<40>>.
3. Al punto 4) della lettera b) del comma 5, sostituire la parola <<ventiquattro>> con la seguente: <<venti>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.2)

1. Al punto 2) della lettera b) del comma 5, sostituire la cifra <<30>> con la seguente: <<35>>.
2. Al punto 3) della lettera b) del comma 5, sostituire la cifra <<31>> con la seguente: <<36>>.



IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 10.3)

Al punto 2 della lettera b) del comma 5, sostituire la parola <<30>> con la seguente: <<50>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 10.4)

Al punto 3 della lettera b) del comma 5, sostituire la parola <<31>> con la seguente: <<51>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 10.5)

Sopprimere il comma 7.

KOCIJANČIČ Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.5.1)

Modificare il comma 7. come segue:

<<Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'eventuale estensione di detta fattispecie anche al personale di polizia locale, si demanda la materia alla contrattazione sindacale nella definizione dei contenuti della nuova area contrattuale di cui all'art. 21 della presente legge.>>

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 11.1)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'art. 22, il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati atti d'indirizzo relativi all'attività della polizia locale per l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 10 della presente legge.>>

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 11.2)

1. Al comma 4, dopo le parole <<con la Regione>> aggiungere le seguenti: <<, per il tramite della Protezione civile>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento soppressivo (pagina 12.1)

Sopprimere l'articolo.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 12.2)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 12.3)  
Sopprimere l'articolo.

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 12.3.1)

1. Sostituire la rubrica dell'articolo <<(Coordinamento organizzativo nelle emergenze)>> con la seguente: <<(Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza)>>

2. Al comma 1, dopo le parole <<e con la Protezione civile>> aggiungere le seguenti: <<nell'ambito delle previsioni della legge regionale n. 64/1986, e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi protocolli di attuazione relativamente alle competenze della Protezione civile medesima>>.

3. Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. In occasione di eventi di cui al comma 1 è costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ovvero dell' Assessore delegato, una Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale con competenza sull'intero territorio regionale.>>.

4. Sostituire il comma 4 dell'articolo con il seguente:

<<4. L'Unità di coordinamento si raccorda con le competenti strutture di coordinamento della Protezione civile e del Corpo forestale regionale, per attività da eseguire in collaborazione con la polizia locale anche in attuazione della legge regionale n. 64/1986 e successive modifiche ed integrazioni.>>.

5. Sopprimere il comma 6.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 12.4)

Sopprimere il comma 2.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 13.1)

Sopprimere la lettera d) del comma 2.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 14.1)

Sopprimere il comma 4.

GALASSO, PEDICINI, SASCO, RAZZINI, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 14.2)

1. Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<4. Il comando del Corpo e la responsabilità del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata devono essere conferiti a chi riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata. In caso di parità di grado, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15, il comando o la responsabilità sono attribuiti dai Sindaci negli atti costitutivi della forma associativa, valutati, tra l'altro, i percorsi professionali degli aventi titolo.>>

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 15.1)

Al comma 1, sopprimere le parole <<Il comandante del corpo di polizia locale, unitamente al suo vice, quando esercita funzioni vicarie, non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.>>.

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 15.1.1)

1. Al comma 1, dopo le parole <<Il comandante del Corpo di polizia locale>>, aggiungere le seguenti: <<dei comuni capoluogo di provincia>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 15.2)

Sopprimere il comma 2.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 15.3)

Al comma 4, sopprimere la parola <<entrambe>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 16.0.1)

Al comma 1, dopo la parola <<maturata>>, inserire la parola: <<preferibilmente>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 16.1)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2 bis. Il comandante o il responsabile di servizio, nel rispetto del principio di leale collaborazione, informa il sindaco sull'utilizzo del personale per attività istituzionali svolte su richiesta di altri enti.>>.

KOCIJANČIČ Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 18.1)

Modificare l'articolo come segue:

<<1. Il personale di polizia locale, secondo quanto previsto dalla normativa statale, è dotato di armamento, qualora espressamente previsto da apposito regolamento comunale.

2. sostituire regionale con comunale.

3. soppresso.

4. dopo la parola dotazione, modificare come segue: “, qualora previsto da apposito regolamento comunale.”

5. identico.>>

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 18.1.1)

1. Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.>>

2. Sostituire il comma 4 con il seguente:

<<4. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, quelli notturni e di pronto intervento.>>

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Subemendamento modificativo all'emendamento 18.1.1 (pagina 18.1.0.1)

L'emendamento al comma 4 (Armamento e strumenti di autotutela) è modificato come segue:

"dopo la parola <<vigilanza>> è soppressa la congiunzione <<e>> ed aggiunta la virgola. Inoltre dopo la parola <<protezione>> le parole <<della casa comunale>> sono sostituite dalle parole <<degli immobili di proprietà dell'ente locale>>".

IACOP, MENIS

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 18.1.2 (pagina 18.1.1.1)

Al comma 5 bis, dopo la parola <<armamento>> aggiungere le parole <<comunicandone la scelta all'ente locale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge>>.

IACOP, MENIS

Emendamento modificativo (pagina 18.1.2)

Al termine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: <<Il personale al quale vengono assegnati strumenti di autotutela viene sottoposto ogni cinque anni a valutazione psico-attitudinale>>.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<<5 bis. Il personale di polizia locale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge può avvalersi della facoltà di non dotarsi di armamento.

5 ter. I comandi dei corpi di polizia locale devono essere dotati di armeria>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 18.2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Il regolamento comunale, in conformità con la normativa statale, prevede i casi nei quali il personale è dotato di armamento e di strumenti di autotutela.>>

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 18.3)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Il regolamento comunale, in conformità con la normativa statale, prevede i casi nei quali il personale è dotato di armamento.>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 18.4)

Al comma 2, sopprimere le parole: <<individuati con apposito regolamento regionale>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 18.5)

Sopprimere il comma 5.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 19.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 19

(Accesso ai ruoli di polizia locale)

1. Ai fini della copertura dei posti di agente, sottufficiale e ufficiale, le procedure concorsuali nonché i necessari requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della normativa vigente, della contrattazione collettiva e dei criteri generali definiti con regolamento regionale al fine di garantire un accesso qualificato e omogeneo in tutto il territorio regionale ai ruoli di polizia locale.

2. La Regione incentiva l'indizione, in forma associata, di corsi-concorso per l'assunzione di personale nei corpi e servizi di polizia locale, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale.

3. I vincitori dei concorsi per posti di agente, sottufficiale e ufficiale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi teorico-pratici di formazione di base per agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'articolo 20, al termine dei quali possono essere adibiti al servizio attivo. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di formazione di base>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 19.1.1)

Modificare l'articolo come segue:

<<1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso - concorso pubblico.

2. I candidati ammessi ai corsi - concorsi per posti di agente, ispettore e commissario devono frequentare un apposito corso di preparazione organizzato e coordinato dalla Direzione Regionale alla sicurezza che concorda le modalità operative di attuazione dello stesso con gli enti locali interessati.

3. Coloro i quali abbiano già prestato servizio nelle forze di Polizia dello Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nel Corpo dei Vigili del Fuoco e siano in possesso dei requisiti e titoli richiesti dal bando, accedono direttamente ai concorsi pubblici di cui al comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, sono tenuti alla frequenza di un apposito corso di aggiornamento organizzato e coordinato dalla Direzione Regionale alla sicurezza in accordo con gli enti locali interessati.

4. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio, la Regione stabilisce con apposito regolamento tempi, criteri e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di aggiornamento e individua nei medesimi regolamenti i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli previsti per l'ammissione e la partecipazione.>>

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 19.2)

Al comma 1, dopo la parola <<medesime>>, aggiungere le seguenti: <<l'accesso alle progressioni verticali è disciplinato dalle norme contrattuali>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 20.1)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 20.2)

Sopprimere l'articolo.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 20.2.1)

Sopprimere il comma 6.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 20.3)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<<7 bis. Le attività formative possono essere organizzate dalla Regione anche attraverso l'Associazione scuola di polizia municipale della quale è socia fondatrice>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento soppressivo (pagina 21.1)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 21.2)

1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

2. La declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria e profilo professionale di cui all'art. 15, comma 1. e l'articolazione in posizioni economiche corrispondenti ai gradi di cui al regolamento regionale, previsto all'art. 25, comma 1, lettera d) di ciascuna categoria come anche i criteri generali per la progressione verticale dalla categoria di agente a quella di ispettore e dalla categoria di ispettore a quella di commissario sono demandate alla contrattazione sindacale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 21.2.1)

Al comma 2, lettera a), prima delle parole <<la declaratoria>> inserire le seguenti <<la posizione giuridica è>>.

PEDICINI, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 21.3)

1. Sopprimere la lettera c) del comma 2.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 22.1)

Sopprimere l'articolo.

KOCIJANČIČ Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 22.1.1)

Modificare la denominazione dell'articolo come segue:

<<Art. 22

(Comitato tecnico consultivo per la polizia locale)

Modificare il testo dell'articolo come segue:

<<1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale (nella prosecuzione del testo Comitato).

2. Il Comitato è composto dalle seguenti figure di componenti:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capiluogo di provincia;

c) da tre esperti di polizia locale designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) del FVG e dall'Unione province Italiane (UPI) del FVG, che indicano, rispettivamente, due ed un componente,

d) da quattro comandanti dei corpi di polizia locale di comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti (in ragione di un rappresentante per provincia);

e) da tre componenti esperti di polizia locale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di questa specifica area contrattuale.

3. Il Comitato è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali e resta in carica per la durata della legislatura regionale. E' convocato dal presidente o anche su richiesta di almeno un terzo (cinque) dei suoi componenti e si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Il Comitato ha funzione di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale. Svolge in particolare attività di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzata all'esercizio delle funzioni regionali di coordinamento della polizia locale.>>

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 22.2)

Sopprimere la lettera b) del comma 1.

CORAZZA, KOCIJANČIČ, PUSTETTO

Emendamento modificativo (pagina 22.2.0.1)

Alla lettera b) del comma 1, sopprimere la parola <<vicepresidente>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 22.2.1)

A) Al comma 1, sostituire il punto c) con il seguente: <<da due comandanti del corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia>>.

B) Al comma 1, sostituire il punto d) con il seguente: <<da due comandanti del corpo di polizia locale delle province>>.

GALASSO, PEDICINI, SASCO, RAZZINI, FERONE, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 22.2.2)

1. Sostituire la lettera f) del comma 1 con la seguente:

<<f) da sei comandanti ripartiti tra quelli dei Corpi di polizia locale dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e quelli dei Corpi della polizia locale organizzati in forma associata.>>

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 22.3)

Al comma 2, sopprimere le parole da <<qualora>> fino a <<nomina>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 23.1)

Sopprimere il comma 4.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 24.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 24

(Sistema informativo comune sulla sicurezza)

1. La Regione istituisce un sistema di rilevazione dei fenomeni di criminalità, disordine urbano e inciviltà che si verificano nel Friuli Venezia Giulia.

2. La realizzazione di tale sistema viene attivata con il Progetto n. 3 "Sistema informativo comune" del "Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'Interno">>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 25.1)

Al comma 1, sostituire la parola <<sentito>> con le parole <<d'intesa>>.

IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 25.2)

Dopo la lettera d) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<d bis) uno o più accordi tipo, per l'impiego d'emergenza del personale della polizia locale fuori del territorio comunale, cui i sindaci interessati potranno aderire per l'assegnazione e la richiesta di personale>>.



GALASSO, PEDICINI, SASCO, RAZZINI, FERONE, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 26.0.1)

1. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4 bis. In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalità atte a differenziare la posizione del personale di polizia locale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del CCRL del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza preventivo espletamento di procedure concorsuali.>>

2. Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<<7 bis. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti per un periodo massimo di due anni, salvo il termine inferiore corrispondente alla durata delle forme collaborative.>>

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 26.1)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<5. In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalità atte a differenziare la posizione di ruolo di polizia locale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del CCRL del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza espletamento di procedure concorsuali.>>

PEDICINI, MARIN, RAZZINI, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento aggiuntivo (pagina 26 bis.1)

1. Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

<<Art. 26 bis  
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:

a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza di cui all'articolo 3;

b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;

c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio

regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;

d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;

e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.

3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2010.>>

#### GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 27.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### Articolo 27 (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, la cui denominazione è modificata in "Polizia Locale e politiche di sicurezza – Spese correnti", e del capitolo 1707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per collaborazioni con soggetti aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 12, è autorizzata la spesa di 5.000,00 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dalla Regione- parte corrente>>.

4. Per le finalità previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, la cui denominazione è modificata in "Polizia Locale e politiche di sicurezza – Spese d'investimento", è inserito, per memoria, il capitolo 1712 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dalla Regione- parte capitale>>.

5. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, è autorizzata la spesa di 3.515.000,00 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa

del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dagli Enti locali – parte corrente>>.

6. Per le finalità previste dagli articoli 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, è inserito, per memoria, il capitolo XXXX nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati da altri soggetti pubblici – parte corrente>>.

7. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, è inserito, per memoria, il capitolo 1717 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – interventi realizzati dagli Enti locali – parte capitale>>.

8. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 6, con riferimento alla fornitura, da parte dei Comuni, ai volontari per la sicurezza, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa, è autorizzata la spesa di 400.000,00 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1 e del capitolo 1711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai Comuni per spese relative alla fornitura, ai volontari per la sicurezza, nell'espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.

9. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di euro 850.000,00 per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1726 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributi per la sicurezza di attività produttive, commerciali e turistiche>>.

10. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria il capitolo 1713 con la denominazione <<Spese per la realizzazione di un raccordo telematico tra i comandi di polizia locale e degli stessi con la Regione, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio>>.

11. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1714 con la denominazione <<Spese per l'istituzione di un numero telefonico unico di pronto coinvolgimento in caso di necessità>>.

12. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1708 con la denominazione <<Fondo regionale per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti dagli enti a quali appartiene il personale impiegato nell'Unità di coordinamento organizzativo>>.

13. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e nel capitolo 533 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Recuperi e rimborsi del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina>>.

14. Per le finalità previste dagli articoli 5, comma 5, per quanto attiene all'attività di formazione, 19, comma 1, e 20, è autorizzata la spesa di 180.000,00 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la formazione e l'aggiornamento della Polizia locale>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 23 nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1727 con la denominazione <<Contributi agli enti locali per iniziative giornata della polizia locale>>.

16. Per le finalità previste dall'articolo 24 nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1716 con la denominazione <<Spese per la connessione a banche dati>>.

17. All'onere complessivo di euro 6.000.000 per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 – capitolo 9700 - partita 56 "Riforma dell'ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche della sicurezza e emergenza sociale" della tabella J riferita all'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009).

#### IACOP, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 27.2)

Al comma 6 sostituire le parole: <<4.500.000 euro>> con le parole: <<2.500.000 euro>>.

Al comma 8 sostituire le parole: <<550.000 euro>> con le parole: <<250.000 euro>>.

Al comma 9 sostituire la parola: <<1 milione>> con la parola: <<500 mila>>.

Al comma 17 sostituire le parole: <<8 milioni di euro>> con le parole: <<5 milioni e 200.000 euro>>.

#### IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo

Sostituire il titolo del DDL 45 con il seguente:

<<ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA>>.